



Comune di CASOLI

Provincia di CHIETI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione di consiglio Comunale n. 4 del 17.02.2022

SOMMARIO

Art.	Descrizione	Art.	Descrizione
1	Oggetto e scopo del regolamento.	15	Riscossione coattiva.
2	Campo di applicazione - Limiti - Esclusioni.	16	Compensazioni
3	Forme di gestione.	17	Limiti per versamenti e rimborsi.
4	Riscossione ordinaria.	18	Interessi.
5	Attività di controllo delle entrate.	19	Sanzioni.
6	Funzionario Responsabile delle entrate tributarie.	20	Rateizzazione.
7	Attività di accertamento delle entrate tributarie	21	Autotutela.
8	Accertamento esecutivo tributario.	22	Rimborsi.
9	Soggetti responsabili delle entrate non tributarie.	23	Norme finali.
10	Accertamento delle entrate non tributarie.	24	Tutela dei dati personali.
11	Accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali.	25	Norme abrogate.
12	Notifica degli atti.	26	Entrata in vigore del regolamento.
13	Contenzioso.	27	Casi non previsti dal presente regolamento.
14	Rappresentanza in giudizio delle entrate tributarie e patrimoniali		

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali, aventi natura sia tributaria sia patrimoniale, adottato ed approvato in attuazione di quanto disposto dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto delle norme vigenti, in particolare delle disposizioni contenute nel D Lgs n.267/2000, e in coordinamento con i regolamenti comunali in vigore.
2. Ai sensi dell'art.1 della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge e si basi su criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza.
3. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e, per quanto non regolamentato, dai commi da 792 a 804 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
4. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento e nella normativa nazionale tempo per tempo vigente si devono intendere non più applicabili.

Art. 2

Campo di applicazione - Limiti - Esclusioni

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalle disposizione di legge in materia.
2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.
3. Il presente regolamento disciplina, altresì, le procedure che afferiscono agli atti esecutivi, alla gestione delle dilazioni di pagamento e alle procedure di riscossione coattiva di cui all'art. 1, commi da 792 a 813 della legge n. 160/2019.
4. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

Art. 3

Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate per le attività, anche disgiunte, accertamento e riscossione, in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, perseguendo gli obiettivi di economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza.
2. La scelta della forma di gestione deve conseguire da una valutazione espressa e basata su apposita documentata relazione, contenente:
 - a) una valutazione circa la convenienza economica della forma di gestione prescelta, effettuata anche mediante comparazione tra le diverse soluzioni gestionali e l'andamento del mercato relativo alla tipologia di servizio considerato;
 - b) un dettagliato piano economico, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi;
 - c) l'indicazione di opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti.
3. E' necessaria una valutazione espressa qualora si intenda:
 - a) passare da una gestione diretta ad una gestione esterna, anche parziale, o viceversa;
 - b) confermare la modalità di gestione esterna in occasione dell'affidamento del servizio mediante procedure ad evidenza pubblica;
 - c) gestire le entrate tramite convenzione, associazione, ecc.

4. L'affidamento a terzi della gestione dell'entrate tributarie ai soggetti iscritti all'Albo previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, deve essere aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa con particolare riguardo per:
 - a) la qualità del servizio svolto;
 - b) gli eventuali servizi aggiuntivi o migliorativi offerti;
5. In ogni caso l'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Art. 4

Riscossione ordinaria

1. Il comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate, privilegia forme che:
 - a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
 - b) velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
 - c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
 - d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.
2. Le modalità di riscossione sono stabilite nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge.
3. Nel caso in cui la riscossione delle entrate comunali sia affidata ad intermediari previsti da norme di legge, il comune si attiva affinché siano perseguiti i criteri previsti al comma 1.

Art. 5

Attività di controllo delle entrate

1. Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. La Giunta Comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.
3. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

Art. 6

Funzionario Responsabile delle Entrate tributarie

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, nomina un Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, ai sensi del comma 692 dell'articolo unico della L.147/2013 e comma 778 dell'art.1 della L.160/2019.
2. Il Responsabile del tributo compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione dei tributi.

Art. 7

Attività di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. I provvedimenti di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.
3. Le notificazioni al contribuente possono essere fatte a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo PEC.

4. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di accertamento è effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare di concessione.

Art. 8

Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e agli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'art. 1, comma 161 della Legge 17 dicembre 2006, n° 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n° 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono, altresì, recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine ultimo per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 602 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n° 639.
5. Negli avvisi di accertamento e nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e, in generale, in tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate tributarie elaborati con sistemi informatici automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo a stampa del Funzionario responsabile sull'atto medesimo, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs 12 febbraio 1993, n° 39 e dell'art. 1, comma 87 della legge 28 dicembre 1995, n° 549. Ciò integra e sostituisce ad ogni effetto di legge anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Art. 9

Soggetti responsabili delle Entrate non tributarie

1. Sono Responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Responsabili dei diversi Settori ai quali le stesse sono affidate dal Piano Esecutivo di Gestione o da specifiche disposizioni regolamentari.
2. Al soggetto Responsabile di ciascuna entrata competono tutte le operazioni necessarie all'acquisizione delle entrate tra cui l'attività istruttoria di controllo di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'utente, nelle norme di Legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate, la verifica dei versamenti e dello stato degli insoluti, l'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale di cui all'art. 1, comma 792, L.160/2019.

Art. 10

Accertamento delle entrate non tributarie

1. Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare, il debitore (persona fisica o giuridica), l'ammontare del credito e la scadenza per il pagamento.
2. Tutta la materia, relativa alle entrate patrimoniali, trova disciplina nel codice civile ed in quello di procedura civile.
3. La riscossione caottiva delle contravvenzioni stradali di cui al D. Lgs.n. 285 del 30 aprile 1992 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del D.P.R. n.602/73, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al

Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 602/1973.

Art. 11

Accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali deve essere notificato entro i termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata, rispetto al termine in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro 60 giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs 1 settembre 2011, N° 150.
3. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve, altresì, recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonchè l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
4. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
5. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n°602 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n° 639.

Art. 12

Notifica degli atti

1. La notifica degli avvisi di accertamento e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può essere effettuata, alternativamente, con una delle seguenti modalità:
 - a) Messo notificatore;
 - b) A mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno;
 - c) Direttamente dagli uffici comunali ovvero dai soggetti ai quali l'Ente ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi tramite personale appositamente autorizzato ai sensi dell'art. 1, commi 158 -160 della legge 296/2006;
 - d) Posta elettronica certificata.
2. In caso di notifica ai sensi del precedente comma 1 lett. a) e b), le spese di notifica sono ripetibili nei termini previsti dall'art. 2 del D.M. Economia e Finanze 12 settembre 2012, ovvero:
 - € 5,18 per gli atti notificati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
 - € 8,75 per gli atti notificati ai sensi dell'art.60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600 e dell'art.14 della Legge 20 novembre 1982, n.890;
 - € 8,35 per gli atti notificati all'estero, ai sensi dell'art.60, primo comma, lettera e-bis), quarto e quinto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, degli articoli 37 e 77 del D.Lgs 3 febbraio 2011, n.71, e dell'art.142 del C.P.C., salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali.
3. Le eventuali modifiche apportate al decreto di cui al comma 2 con riferimento agli importi rimborsabili a tale titolo sono immediatamente applicabili anche alle entrate comunali senza necessità di modifica del presente regolamento.

Art. 13

Contenzioso

1. Ai sensi dell'articolo 63 del vigente Statuto Comunale spetta al Sindaco o a colui che legalmente lo sostituisce la rappresentanza del comune in giudizio e alla Giunta Comunale, autorizzare il Sindaco, in rappresentanza dell'Ente, a promuovere giudizi o resistere in giudizi promossi da altri contro il Comune. Spetta parimenti alla Giunta Comunale procedere alla individuazione del legale al quale affidare il patrocinio dell'Ente.

2. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio, il rappresentante dell'Ente si avvale dell'assistenza del Responsabile dell'entrata del Comune al quale la stessa è formalmente affidata.
3. Il funzionario responsabile dell'entrata effettua una valutazione espressa in ordine alla convenienza di resistere in giudizio ovvero di abbandonare la lite, da presentare alla Giunta, in relazione a:
 - a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
 - b) grado di probabilità della soccombenza dell'ente;
 - c) convenienza economica del contenzioso, intesa quale confronto tra l'ammontare della pretesa e le spese di giudizio.
4. È compito del funzionario responsabile dell'entrata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
5. Per le controversie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il comune valuta l'affidamento della difesa in giudizio a professionista esterno.

Art. 14

Rappresentanza in giudizio delle entrate tributarie e patrimoniali

1. Per le entrate tributarie ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.Lgs n.546/1992 il comune è rappresentato in giudizio dal Dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figure dirigenziali, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio, nominato con Deliberazione di Giunta Comunale di cui all'art.5 comma 1 del presente Regolamento.
2. Per le entrate di natura patrimoniale, diverse da quelle di natura tributaria, nel caso di azioni proposte innanzi alla Autorità Giudiziale Ordinaria, il rappresentante del Comune dovrà essere assistito da un professionista abilitato. Resta fermo quanto disposto dalle leggi e dallo Statuto Comunale in merito alla rappresentanza processuale del Comune ed al conferimento di incarichi professionali di patrocinio legale.

Art. 15

Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso, in presenza di avviso di accertamento esecutivo tributario, o trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica nel caso di accertamenti esecutivi di natura patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale provvede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.
2. Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dal comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come indicato negli avvisi di accertamento notificati, o ad altro soggetto incaricato, qualora il comune ne abbia individuato uno diverso.
3. Qualora venga presentato ricorso avverso l'avviso di accertamento notificato, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede alla riscossione sulla scorta di quanto disposto dall'art.68 del D.Lgs 546/1992.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, lett. d) della legge 160/2019, in presenza di fondato pericolo per la riscossione non opera la sospensione di cui alla medesima disposizione di legge

Art. 16

Compensazioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esteso a tutti i tributi comunali l'istituto della compensazione.
2. È consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi.
3. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'Ufficio Tributi istanza di compensazione

redatta su apposito modello predisposto dal Comune dal quale risulta quanto segue:

- a) i tributi sui quali sono maturati crediti d'imposta, le annualità a cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare distintamente per ogni singolo tributo.
 - b) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a), le annualità a cui si riferiscono nonché, distintamente per ogni singolo tributo l'esatto ammontare del credito compensato.
4. L'Ufficio Tributi, verificata l'effettiva sussistenza del credito e del debito, darà comunicazione al richiedente dell'esito dell'istruttoria.
 5. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

Art. 17

Limiti per versamenti e rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n.296/2006, i versamenti non sono dovuti, non si procede alla riscossione e non sono effettuati i rimborsi dei crediti tributari e patrimoniali di modesto ammontare, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito e per ogni periodo d'imposta non superi il limite stabilito dal regolamento che disciplina la relativa entrata.
2. Se gli importi dovuti sono superiori ai limiti di cui al comma 1 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare.

Art. 18

Interessi

1. Sulle somme dovute al Comune a qualsiasi titolo (entrate tributarie ed extratributarie) sono applicati gli interessi moratori in misura pari al tasso legale vigente.
2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente relativamente al rimborso delle somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'indebito versamento, fatte salve le esclusioni di legge.
3. Ai sensi del comma 165, art.1 Legge 296/2006 gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno nel quale sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 19

Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni di norme tributarie sono irrogate con provvedimento del Funzionario Responsabile di cui all'art. 6 del presente regolamento nel rispetto dei principi e criteri di cui ai decreti legislativi n° 471-472-473/1997 e s.m.i.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'Amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale non incidente sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo e tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo dell'Amministrazione.
4. Il Responsabile dell'entrata patrimoniale di cui all'art.9 del presente regolamento determina la sanzione, entro limiti stabiliti dalla legge, sulla base dei principi di cui alla Legge 689/1981. Sulle somme non versate (omesso versamento), parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% oltre agli interessi legali.

Art. 20
Rateizzazione

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, adeguatamente motivata, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo secondo lo schema che segue:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere corredata da una dichiarazione del debitore resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà.
3. I provvedimenti di rateizzazione sono subordinati all'adeguata dimostrazione di un temporaneo e oggettivo stato di difficoltà che impedisca il pagamento in un'unica soluzione.
4. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'art. 18 del presente Regolamento nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
5. La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata.
6. Ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso e sulla stessa non sono applicati gli interessi moratori, a condizione che l'istanza di rateizzazione sia pervenuta entro 10 giorni dalla scadenza della presentazione del ricorso.
7. Per le domande di rateizzazione pervenute oltre 10 giorni dal termine di presentazione del ricorso e, comunque, prima dell'inizio delle procedure esecutive, sul pagamento della prima rata sono dovuti gli interessi moratori.
8. Il Funzionario Responsabile e il Responsabile dell'entrata patrimoniale entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di rateizzazione debitamente motivata e documentata adotta il provvedimento di concessione della dilazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero e la scadenza delle single rate, l'ammonterebbe degli interessi dovuti. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego devono essere comunicati all'istante mediante notificazione o raccomandata A/R.
9. Ai sensi del comma 800 dell'art 1 Legge 160/2019 in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione
10. La rateizzazione non è in ogni caso concessa se l'istante risulta inadempiente o moroso rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni concesse dal Comune, anche rispetto a tributi diversi da quelli oggetto della rateazione.

Art. 21
Autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosce che l'atto stesso è affetto da illegittimità o da infondatezza, ricorre all'esercizio dell'autotutela e procede:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi, errati o infondati;
 - b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del

provvedimento medesimo.

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.
3. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratta di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.
4. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione), quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie e, in genere, tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi ecc.
5. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.
6. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerge la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, annulla, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
7. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
8. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali è intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune.
9. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se :
 - L'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - Il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - Vi è pendenza di giudizio;
 - Il contribuente non ha presentato alcuna istanza.
10. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato
11. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge

Art. 22 Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza provvede ad effettuare il rimborso al contribuente. Entro lo stesso termine notifica, al contribuente, l'eventuale provvedimento di diniego, totale o parziale.

Art. 23
Norme finali

1. I regolamenti relativi a ogni singolo tributo possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento purchè in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.

Art. 24
Tutela dei dati personali

2. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs 196/2003, così come aggiornato dal D.Lgs 101/2018.

Art. 25
Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 26
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2022.

Art. 27
Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.